Comune di Tregnago

(Provincia di Verona)

Regolamento comunale per la definizione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni per la disciplina delle modalità della sua tenuta, nonché per la concessione dei benefici in ottemperanza all'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241

Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 19.06.2007

Modificato con deliberazione di C.C. n. 8 del 18/03/2025

I N D I C E

Art. 1 – Oggetto e finalità generali ..... pag. 3
Art. 2 – Albo delle Associazioni ..... pag. 3
Art. 3 – Iscrizione all'Albo ..... pag. 3
Art. 4 – Procedura istruttoria ..... pag. 4
Art. 5 – Aggiornamento dell'Albo ..... pag. 4
Art. 6 – Cancellazione dall'Albo ..... pag. 4
Art. 7 – Finalità degli interventi ..... pag. 5
Art. 8 – Definizione dei criteri ..... pag. 5
Art. 9 – Richieste di contributo ..... pag. 5
Art. 10 – Concessione ..... pag. 6
Art. 11 – Rendicontazione ..... pag. 6
Art. 12 –Entrata in vigore ..... pag. 6

Art. 1

Oggetto e finalità generali

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art. 49, comma 8, dello Statuto comunale, i requisiti per l'iscrizione delle Associazioni all'Albo, nonchè le modalità della sua tenuta.
2. Il Regolamento disciplina altresì l'emanazione di provvedimenti di concessione, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Art. 2

Albo delle Associazioni

1. L'Albo delle Associazioni, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 19.06.2007, è suddiviso nelle seguenti sezioni:

   a) Cultura
   b) Sport e tempo libero
   c) Educazione
   d) Socio Assistenziale;
   e) Ambiente e Territorio

Art. 3

Iscrizione all'Albo

1. Possono iscriversi all'Albo tutte le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società che perseguono senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, o creino utilità strettamente legate al territorio del Comune di Tregnago e alla sua comunità.
2. Non possono iscriversi all'Albo i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, le organizzazioni sindacali, gli organi di rappresentanza di categorie economiche, gli ordini professionali.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, operanti nel Comune di Tregnago, nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, comma 1, possono chiedere di essere iscritti all'Albo, utilizzando l'apposito modulo presente sul sito del Comune di Tregnago, presentando la seguente documentazione:
   A) Copia dello Statuto e, ove esista, copia dell'Atto Costitutivo;
   B) Elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative e le cariche ricoperte;
   C) L'eventuale possesso dell'iscrizione ad albi nazionali/regionali /provinciali, previsti dalla legge.
4. Le richieste di iscrizione all'Albo possono essere presentate durante tutto l'anno.

5. L'Associazione dovrà obbligatoriamente indicare la sezione dell'Albo in cui intende essere inserita nonché un indirizzo digitale per le comunicazioni (mail ordinaria o pec).

Art. 4

Procedura istruttoria

1. L'iscrizione all'Albo è disposta dal Responsabile della tenuta dell'Albo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda e comunicata per iscritto al soggetto stesso, entro i successivi 30 (trenta) giorni.
2. Nel caso che l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il Responsabile della tenuta dell'Albo dovrà preventivamente darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.
3. L'iscrizione può essere negata, con provvedimento motivato da comunicare per iscritto entro 30 (trenta) giorni dall'adozione, nei seguenti casi:
   - per la mancanza dei requisiti di cui al presente Regolamento;
   - per domanda incompleta non regolarizzata nei termini concessi nella richiesta di integrazione;
   - per presentazione di documentazione integrativa giudicata non idonea.
4. E' in ogni caso facoltà del Comune procedere in qualunque momento alla verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo.

Art. 5

Aggiornamento dell'Albo

1. Gli iscritti si impegnano durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito del Comune di Tregnago:
   a. l'esistenza dell'Associazione e la sua operatività;
   b. eventuali variazioni circa la struttura organizzativa e gestionale.

Art. 6

Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo avviene con motivato provvedimento da parte del Responsabile della tenuta dell'Albo, da comunicare al soggetto entro 30 giorni dall'adozione:
   - per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti e previsti nel presente Regolamento;
   - nel caso siano stati prodotti documenti falsi o incongruenti;
   - nel caso non via sia trasparenza sull'attività dell'Ente;
   - nel caso in cui il soggetto non abbia presentato i documenti /le informazioni integrative richieste dal Comune con comunicazione scritta;
   - nel caso le attività del soggetto non corrispondano più ai fini dichiarati o siano in contrasto con la Costituzione, con disposizioni di legge o con lo Statuto comunale;
   - qualora l'Associazione non provveda, entro il 31 gennaio di ogni anno, alle comunicazioni previste dall'art. 5 del presente Regolamento.
2. Prima dell'emissione del provvedimento di cancellazione, il Responsabile della tenuta dell'Albo dovrà preventivamente darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni.

3. La cancellazione dall'albo può avvenire, in qualunque momento, su richiesta scritta del rappresentante legale dell'Associazione e in seguito a scioglimento della stessa.
4. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in essere tra l'Ente e il Comune e la revoca di eventuali contributi assegnati.

Art. 7

Finalità degli interventi

1. 1. Il Comune di Tregnago, in conformità all'art. 49 dello Statuto Comunale, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative. Sono considerati di particolare interesse collettivo gli Enti e le Associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, religioso, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelli che si ispirano agli ideali del volontariato, della cooperazione e della solidarietà.
2. L'Amministrazione favorisce, mediante interventi appropriati:

a) la riduzione e il superamento delle cause di ordine economico, culturale, ambientale e sociale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione dagli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscono la libertà e la dignità personale, realizzano l'eguaglianza di trattamento;

c) la promozione di attività culturali, sportive e ricreative;

d) ogni altra iniziativa diretta alla salvaguardia della vita e allo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani.

Art. 8

Definizione dei criteri

1. L'attribuzione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) valutazione dei contenuti dell'attività / iniziativa proposta;
   b) grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento a valori di solidarietà;
   c) natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
   d) specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
   e) originalità e innovatività del progetto.
2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono determinate in riferimento:
   a. al concorso di altri enti pubblici o privati;
   b. al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;
   c. alla capacità economica del richiedente.

Art. 9

Richieste di contributo

1. Tutti i soggetti iscritti all'Albo che intendono realizzare nel corso dell'anno progetti, manifestazioni, interventi o qualsiasi altra iniziativa coerenti con gli indirizzi programmatici dell'amministrazione e che sono interessati a ottenere per tale finalità, i contributi o i sostegni economici di cui all'articolo 8, inoltrano apposita domanda all'amministrazione comunale utilizzando l'apposito modello presente sul sito del Comune di Tregnago, almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale viene richiesto il contributo.
2. La domanda sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
   a. programma o progetto dell'intervento per il quale si chiede il contributo o comunque il sostegno dell'amministrazione;
   b. sommario preventivo di spesa.

Art. 10

Concessione

1. Ciascun responsabile del centro di spesa, nell'ambito delle proprie competenze, cura l'istruttoria delle domande pervenute, valutando la coerenza degli interventi e delle iniziative proposte con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione comunale e la congruità delle richieste con i fondi attribuiti stanziati in bilancio.
2. Il responsabile propone alla Giunta Comunale, la concessione anche parziale, oppure il rigetto dei contributi o degli altri benefici economici richiesti, dando indicazione delle domande pervenute e delle motivazioni delle determinazioni adottate.

Art. 11

Rendicontazione

1. A conclusione delle attività per le quali è stato erogato il contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'amministrazione apposito rendiconto, con allegati i documenti giustificativi di spesa, ed una relazione sulle attività svolte.
2. La quantificazione e l'erogazione del contributo sarà determinata dalla Giunta Comunale a seguito dell'istruttoria svolta sulla documentazione fornita.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento diviene esecutivo nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.